


Seriate, 13 maggio 2011

Rif. L/13/11



spett.le **Comune di Grassobbio**  
**Via Vespucci, 6**  
**24050 GRASSOBBIO - BG**

c. a. Ufficio Tecnico

**OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE  
STRATEGICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO –  
NOTA TECNICA DI INTEGRAZIONE DEL RAPPORTO  
AMBIENTALE IN SEGUITO ALLA FORMULAZIONE DI PARERI .**

In data 23 febbraio 2011 presso il Comune di Grassobbio si è svolta la Conferenza dei Servizi per la valutazione finale del Rapporto Ambientale redatto dallo scrivente Studio Ambiente e Geologia nell'ambito del procedimento da Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Grassobbio.

Il Rapporto Ambientale è stato messo a disposizione degli Enti e di chiunque avesse intenzione di consultarlo secondo le procedure stabilite dalla normativa di settore, e, conseguentemente sono pervenute al Comune di Grassobbio diversi contributi e osservazioni che sono stati discussi nel corso della Conferenza di Valutazione del 23 febbraio 2011.

La presente nota viene redatta dopo aver analizzato con attenzione i documenti pervenuti, e fornisce alcuni chiarimenti e risposte ad alcune delle argomentazioni di carattere ambientale che sono state avanzate nel corso del procedimento: si evidenzia che già nel corso della conferenza di valutazione sono state fornite alcune risposte alle osservazioni avanzate, che sono state recepite e inserite nel verbale della seduta.

Una prima osservazione a cui si intende fornire risposta è quella avanzata da ARPA Lombardia con parere del 18 febbraio 2011 relativamente alla non completezza del Rapporto Ambientale. In merito alla tematica relativa alle attività a rischio di incidente rilevante, il Rapporto Ambientale si è rivelato non completo, dal momento che l'argomento non è stato affrontato in maniera approfondita, secondo quanto segnalato anche da ARPA Lombardia nel proprio parere; in merito si puntualizza quanto segue:

- a) Sul territorio comunale esistono n° 2 attività classificate come “a rischio di incidente rilevante”, secondo la normativa vigente; esse sono ubicate a ovest e a sud del territorio comunale e nel DdP sono state opportunamente indicate con una idonea campitura e con una cerchiatura che indica l’area di rischio determinata dalla presenza degli insediamenti stessi così come individuato nel Piano di emergenza provinciale e secondo gli scenari comunicati dalle ditte nel 2008 (il rapporto di sicurezza non risulta essere ancora stato approvato dal CTR).
- b) L’indicazione e la trattazione dello scenario incidentale connesso con le due attività non è stato trattato nel documento ambientale in quanto, al momento della sua redazione, su tale aspetto non esisteva nessun pronunciamento ufficiale da parte di organi deputati alla valutazione ed alla approvazione degli scenari stessi, individuabili su rapporti di sicurezza attuati dalle aziende.
- c) Allo stato attuale il Comune di Grassobbio è comunque ben al corrente degli scenari incidentali delle due aziende, della loro estensione areale al di fuori degli stabilimenti stessi, e del fatto che gli scenari incidentali non vanno a incidere con gli ambiti di trasformazione indicati nel DdP.
- d) Si puntualizza che lo scenario incidentale dell’azienda situata a ovest rimane confinato all’interno della zona industriale, mentre quello dell’azienda a sud coinvolge aree di vincolo naturalistico. Gli scenari comunque coinvolgono gli spazi immediatamente adiacenti agli stabilimenti.

Si puntualizza comunque che la tematica delle attività a rischio di incidente rilevante sarà opportunamente trattata nell’elaborato Rischi Incidenti Rilevanti, redatto ai sensi del D.M. 9 maggio 2001, che costituirà parte integrante del Piano di Governo del Territorio. In questa sede l’Amministrazione Comunale potrà avere un quadro ben definito degli scenari incidentali.

Sugli aspetti riguardanti i consumi di acque potabili, si ricorda che la competenza in materia di approvvigionamento idrico è di Uniacque Spa, che risulta informata circa la situazione di approvvigionamento idropotabile del Comune di Grassobbio; si evidenzia che niente, in sede di conferenza di servizi è stato segnalato a riguardo da tale Ente in merito.

Un’altra osservazione importante per la quale si ritiene necessario integrare il rapporto ambientale riguarda la segnalazione avanzata dalla Provincia di Bergamo con propria nota 015064-09-03/DG del 14 febbraio 2011, relativa alla distanza tra l’impianto di compostaggio “Spurghi F.lli Terzi” e alcuni ambiti di trasformazione situati in corrispondenza della frazione Capannelle, a sud del territorio comunale: questa risulterebbe inferiore a 500 metri (distanza minima stabilita dalla DGR 10360/2009, recante i criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali), con suggerimento da parte dell’Ente di valutare con attenzione l’opportunità di collocare funzioni residenziali in tale contesto.

In merito, prendendo atto di quanto osservato dalla Provincia, si deve evidenziare che la situazione in questione si può ritenere consolidata dal momento che, sia la previsione urbanistica di insediare nuove aree residenziali in prossimità della frazione Capannelle, sia l'individuazione dell'impianto di compostaggio "Spurghi F.lli Terzi", erano già contenute nella variante generale al PRG attualmente vigente, approvata prima dell'emanazione della DGR 10360/2009.

Unitamente a questo si deve aggiungere quanto segue:

- 1) La DGR 10360/2009 stabilisce i criteri per l'individuazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti, stabilendo, al punto 8.5.6. le distanze minime dal centro abitato e dalle case sparse, tra cui quella di 500 metri riferita agli impianti di compostaggio. Tale distanza minima deve essere garantita per *"nuovi impianti e modifiche alle infrastrutture esistenti, al fine di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio per gli abitanti..."*
- 2) Come già riferito, l'impianto di compostaggio in questione è preesistente rispetto all'emanazione della sopra citata DGR 10360/2009, e già in origine era situato a meno di 500 metri dal centro abitato delle Capannelle: questo implica che, l'emanazione dei criteri di localizzazione degli impianti ha limitato da subito la possibilità di potenziamento di tale impianto, a prescindere dalle nuove individuazioni urbanistiche contenute prima nel PRG e poi riprese dal PGT.

Di fatto pertanto, a parere dello scrivente, non si viene, a creare una situazione urbanistica in disaccordo con norme del settore rifiuti, dal momento che l'impianto di compostaggio non è nuovo e non aveva possibilità di ampliarsi alla luce dell'emanazione della DGR 10360/2009.

La Provincia di Bergamo, inoltre, nella propria nota, evidenzia come il rapporto ambientale risulti privo di un'analisi della coerenza interna e di una proposta di eventuali alternative alle scelte urbanistiche effettuate; non si concorda con la prima affermazione dal momento che si ritiene che l'analisi di coerenza delle scelte urbanistiche effettuate con gli obiettivi scelti dall'Amministrazione Comunale, anche in ordine ad uno sviluppo armonico con la tutela dell'ambiente sia stata adeguatamente effettuata mediante le schede di valutazione finali (cfr. capitolo 5 del R.A); per ciò che attiene la valutazione di possibili alternative:

- a) l'opzione "zero", da intendersi come eliminazione delle aree di trasformazione attualmente disponibili (scelta proveniente dal vigente strumento urbanistico), non era oggettivamente considerabile, sia per le esigenze di sviluppo della comunità di Grassobbio, sia per le implicazioni legali e giuridiche di una scelta così radicale; si ribadisce comunque che l'incremento di aree di trasformazione nel DdP è di fatto pari a zero (se non in lieve diminuzione) rispetto alla variante generale, non creando pertanto presupposti validi per analisi di alternative valide;

- b) dal momento che le aree di trasformazione principali sono indirizzate principalmente a ricomporre l'assetto delle zone edificate esistenti, interessando lotti interclusi di estensione più o meno ampia, non si è considerata la possibilità di modificare estensioni di territorio attualmente a destinazione di verde agricolo, sia a causa di vincoli presenti sia per precisa volontà di non procedere a modifiche dell'assetto del territorio.

**dott. Paolo Grimaldi**

